

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 13 luglio 2020)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALÈ
Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

sulla proposta di legge n. 168

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Volpini, Giancarli, Urbinati, Busilacchi,
Micucci, Leonardi, Malaigia, Pergolesi, Marconi

presentata in data 15 novembre 2017

ACCESSO DEI DISABILI MOTORI AI PERCORSI ESCURSIONISTICI

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione attiva interventi per consentire l'accesso ai percorsi escursionistici da parte dei disabili motori.

2. Ai fini di questa legge, si intendono per disabili motori le persone non deambulanti o con limitate capacità motorie.

Art. 2
(Interventi regionali)

1. Per le finalità individuate all'articolo 1, la Giunta regionale:

- a) assicura la progettazione e l'omologazione di sentieri accessibili;
- b) acquista e mette a disposizione degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali appositi ausili che consentano ai disabili motori l'effettuazione del percorso escursionistico;
- c) promuove la formazione per accompagnatori dei disabili motori;
- d) concede contributi per la realizzazione di iniziative di promozione dell'accesso ai percorsi escursionistici da parte dei disabili motori;
- e) attiva uno specifico sito web.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione attiva interventi per consentire, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 3 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Marche), promuove azioni dirette a favorire l'accesso ai percorsi escursionistici da parte dei disabili motori.

2. Identico

Art. 2
(Interventi regionali)

1. Per le finalità individuate all'articolo 1, la ~~Giunta regionale~~ **Regione**:

- a) **sostiene la realizzazione di percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche);**
- b) ~~acquista e mette a disposizione degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali~~ **sostiene l'acquisto da parte degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di appositi ausili che consentano ai disabili motori l'effettuazione del percorso escursionistico;**
- c) *identica*
- d) ~~concede contributi per la realizzazione di iniziative di promozione dell'accesso ai~~ **promuove la realizzazione di iniziative volte ad implementare la fruizione dei** percorsi escursionistici da parte dei disabili motori;
- e) **implementa il catasto della rete escursionistica delle Marche di cui all'articolo 4 della l.r. 2/2010 con un'apposita sezione dedicata ai percorsi di cui alla lettera a).**

Art. 2 bis
(Logo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l.r. 2/2010, i percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori sono individuati mediante il logo di cui all'allegato A di questa legge.

Art. 3*(Disposizione transitoria)*

1. In fase di prima applicazione di questa legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 4*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 20 "Fondi accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità".

2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 3*(Disposizione ~~transitoria~~ di attuazione)*

1. In fase di prima applicazione di questa legge, la Giunta regionale ~~provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge~~ **determina i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.**

Art. 4*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 9, Programma 05, nell'ambito delle somme stanziare per la medesima finalità per il rilancio economico a seguito dell'emergenza Covid

2. *Identico*

3. *Identico*

